



**DETERMINAZIONE
N° 89 DEL 07/04/2021**

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Oggetto:	ASSEGNO DI MATERNITA' - CONCESSIONE ISTANZA PROT. 5677/2021
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n° 10 del 21/06/2019 con il quale è stato nominato il responsabile di posizione organizzativa per il settore Amministrativo Finanziario con l'attribuzione delle funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di ogni altro compito demandato o riservato dalla legge o dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 29/12/2020 con la quale si approvano la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento unico di programmazione) 2021/2023 ed il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 63 del 11/10/2016 con la quale si approva il regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 28 del 09/03/2021 avente per oggetto: "Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi rendiconto 2020 – Variazione bilancio 2020/2022 e 2021/2023";

VISTI:

- l'art. 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. ii. (Assegno di maternità);
- l'art. 50 della Legge 17 maggio 199, n. 144;
- il Decreto Ministeriale del 15 luglio 1999, n. 306;
- il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448»;
- l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la solidarietà sociale del 25 maggio 2001, n. 337 e ss. mm. ii.;
- le circolari dell'Inps n. 9 del 22/01/2010 e n. 35 del 09/03/2010;
- la Legge Comunitaria n. 97 del 6 agosto 2013, art. 13;
- il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- la Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.36 del 12/02/2021, relativa alle le rivalutazioni, per l'anno 2021 della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità. La variazione nella media 2020 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per 'anno 2021 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo -0,3 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 18 gennaio 2021). Pertanto, restano fermi per l'anno 2021 la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020;

VISTO CHE con prot. n. 5677 del 06/04/2021, a seguito della nascita del figlio avvenuta il 31/03/2021 ed avendone titolo, la Sig.ra, identificata con dati specificati nell'allegato alla presente determinazione parte integrante e non pubblicabile, ha fatto richiesta dell'assegno di maternità ai sensi dell'art. 74 del T. U. 26 marzo 2001 e ss.mm.e ii.;

VISTO CHE la detta richiesta è stata documentata, ai fini della individuazione della situazione economica del nucleo familiare, con la dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;

VISTI i vigenti decreti ministeriali di determinazione dei requisiti economici e della quantificazione del beneficio spettante;

PRECISATO CHE l'Ufficio Servizi alla Persona, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, con proprio provvedimento determina la concessione dell'assegno di maternità che sarà erogato dall'Inps;

PRECISATO CHE:

- possono presentare la domanda:

- cittadine italiane o comunitarie;
- cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 3/2007);
- cittadine non comunitarie titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs n. 251/2007);
- cittadine non comunitarie in possesso della "carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 30/2007";
- cittadine non comunitarie in possesso della "carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro" di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 30/2007;
- la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del

minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento;

VISTO CHE, dalla documentazione prodotta e dagli accertamenti d'ufficio, risulta che i minori sono iscritti all'anagrafe nello stesso nucleo familiare della richiedente;

RILEVATI, dalla documentazione prodotta nonché dalla comunicazione dell'Inps, gli elementi relativi al calcolo del beneficio, così come indicati nel modulo di calcolo del diritto e dell'importo spettante allegato alla presente onde farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la richiedente ha diritto all'assegno;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATO il Disciplinare relativo alla pubblicazione degli atti all'albo pretorio informatico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 27/12/2010, ed in particolare il comma 3 dell'art. 9 "Rispetto delle norme a tutela della protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 e) della L. 241/90 il presente provvedimento è stato redatto dal responsabile del procedimento e che non si ritiene di doversi discostare dalle risultanze dell'istruttoria condotta da detto responsabile del procedimento;

DETERMINA

- Di richiamare le premesse;
- Di concedere in favore dell'istanza prot. n. 5677 del 06/04/2021 presentata dalla Sig.ra identificata con dati specificati nell'allegato parte integrante e non pubblicabile alla presente determinazione, l'assegno di maternità ai sensi dell'art. 74 del T. U. 26 marzo 2001 e ss.mm. e ii. nella misura complessiva di € 1.740,60 da corrispondersi da parte dell'Ufficio INPS territorialmente competente;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

- Di dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi tra ed il/i soggetto/i destinatario/i dell'atto ed il Responsabile del Procedimento e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel vigente piano triennale della corruzione e dell'illegalità e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Abbadia San Salvatore;
- Di dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi tra il/i soggetto/i destinatario/i dell'atto ed il Responsabile di Area e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel vigente piano triennale della corruzione e dell'illegalità e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Abbadia San Salvatore.
- Di dare atto che è stato ottemperato agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n° 33/2013;
- Di dare atto che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, ai sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 21 luglio 2000:
- giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm. e ii., entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Il Responsabile del Settore
FALLANI GIULIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.